

Parere del comitato (articolo 64)



Parere 9/2023 sul progetto di decisione dell'autorità di controllo italiana concernente le norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento di Vertiv

Adottato il 17 maggio 2023

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

INDICE

1	SINTESI DEI FATTI.....	5
2	VALUTAZIONE.....	5
3	CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI	6
4	OSSERVAZIONI CONCLUSIVE	6

Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), e l'articolo 47 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "**GDPR**"),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito "**SEE**"), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018, del 6 luglio 2018¹,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea *Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems*, C-311/18 del 16 luglio 2020,

viste le raccomandazioni 01/2020 dell'EDPB relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE, adottate il 18 giugno 2021,

visti gli articoli 10 e 22 del proprio regolamento interno,

considerando quanto segue:

1) Il ruolo principale del Comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito "**EDPB**" o "Comitato") è assicurare l'applicazione coerente del GDPR in tutto il SEE. A tal fine, dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), GDPR discende che l'EDPB emette un parere qualora un'autorità di controllo intenda approvare norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47 GDPR.

2) L'EDPB accoglie con favore e riconosce gli sforzi compiuti dalle imprese per rispettare le norme del GDPR in un contesto globale. Sulla scorta dell'esperienza acquisita a norma della direttiva 95/46/CE, l'EDPB ribadisce l'importante ruolo delle norme vincolanti d'impresa nell'inquadrare i trasferimenti internazionali e il proprio impegno a sostenere le imprese nell'adozione di tali norme. Il presente parere mira a realizzare tale obiettivo e tiene conto del fatto che il GDPR ha rafforzato il livello di protezione, come risulta dai requisiti di cui all'articolo 47 GDPR, e ha conferito all'EDPB il compito di esprimere un parere sul progetto di decisione dell'autorità di controllo competente volta ad approvare le norme vincolanti d'impresa. Questo compito dell'EDPB è diretto a garantire l'applicazione coerente del GDPR anche da parte delle autorità di controllo, dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento.

3) All'articolo 46, paragrafo 1, il GDPR precisa che, in mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune può offrire tali garanzie mediante il ricorso a norme vincolanti d'impresa giuridicamente vincolanti che conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili e soddisfino una serie di requisiti (articolo 46 GDPR). L'attuazione e l'adozione di norme vincolanti d'impresa da parte di un gruppo di imprese mirano a

¹ Ai fini del presente parere per "Stati membri" si intendono gli "Stati membri del SEE".

fornire garanzie di applicazione uniforme in tutti i paesi terzi e, di conseguenza, indipendentemente dal livello di protezione garantito in ciascun paese terzo. I requisiti specifici elencati nel GDPR sono gli elementi minimi che le norme vincolanti d'impresa devono specificare (articolo 47, paragrafo 2, GDPR). Le norme vincolanti d'impresa sono soggette all'approvazione dell'autorità di controllo competente (di seguito "**autorità di controllo capofila**"), conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 e all'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), GDPR, a condizione che tali norme soddisfino le condizioni di cui all'articolo 47 GDPR, unitamente ai requisiti stabiliti nei pertinenti documenti di lavoro del gruppo di lavoro articolo 29², approvati dall'EDPB.

4) Il presente parere riguarda solo la considerazione dell'EDPB secondo cui le norme vincolanti d'impresa presentate per il parere richiesto offrono garanzie adeguate in quanto soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 47 GDPR e al WP256 rev.01 del gruppo di lavoro articolo 29, approvato dall'EDPB³. Di conseguenza, il presente parere e il riesame delle autorità di controllo non affrontano gli elementi e gli obblighi del GDPR menzionati nelle norme vincolanti d'impresa in questione diversi da quelli relativi all'articolo 47 GDPR. Ciò vale anche per qualsiasi misura supplementare che un esportatore soggetto al GDPR possa essere tenuto ad adottare, a seconda delle circostanze del trasferimento, al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti nelle norme vincolanti d'impresa.

5) L'EDPB ricorda che, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-311/18, spetta all'esportatore di dati soggetto al GDPR, se necessario con l'aiuto dell'importatore dei dati, valutare se il livello di protezione richiesto dal diritto dell'UE sia rispettato nel paese terzo interessato, al fine di determinare se le garanzie fornite dalle norme vincolanti d'impresa possano essere rispettate nella pratica, tenendo conto della possibile ingerenza nei diritti fondamentali creata dalla legislazione del paese terzo. In caso contrario, l'esportatore di dati soggetto al GDPR, se necessario con l'aiuto dell'importatore dei dati, dovrebbe valutare se siano in grado di fornire misure supplementari per garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto nell'UE.

6) Il WP256 rev.01 del gruppo di lavoro articolo 29, approvato dall'EDPB, fornisce gli elementi richiesti per le norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento, compresi, se del caso, l'accordo intrainpresa e il modulo di domanda. Il WP264 del gruppo di lavoro articolo 29⁴, approvato dall'EDPB, fornisce raccomandazioni ai richiedenti per aiutarli a dimostrare come soddisfare i requisiti di cui all'articolo 47 GDPR e al WP256 rev.01. Il WP264 informa inoltre i richiedenti che qualsiasi documentazione presentata è soggetta a richieste di accesso ai documenti conformemente alla legislazione nazionale delle autorità di controllo. Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, GDPR, il Comitato è soggetto al regolamento (CE) n. 1049/2001⁵.

7) Tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle norme vincolanti d'impresa di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, GDPR, ciascuna domanda dovrebbe essere trattata individualmente, senza pregiudizio

² Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

³ Gruppo di lavoro articolo 29, documento di lavoro che istituisce una tabella degli elementi e dei principi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa, riveduto da ultimo e approvato il 6 febbraio 2018, WP256 rev.01.

⁴ Gruppo di lavoro articolo 29, Raccomandazioni sull'applicazione standard per l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa per il trasferimento di dati personali del controllore, adottate l'11 aprile 2018, WP264.

⁵ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

per la valutazione di eventuali altre norme vincolanti d'impresa. L'EDPB rammenta che le norme vincolanti d'impresa dovrebbero essere personalizzate per tenere conto della struttura del gruppo di società cui si applicano, del trattamento che intraprendono nonché delle politiche e procedure che dispongono per proteggere i dati personali⁶.

8) Il parere del Comitato è adottato, a norma dell'articolo 64, paragrafo 3, GDPR in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno dell'EDPB, entro otto settimane dalla data in cui il presidente ha deciso che il fascicolo è completo. Su decisione del presidente dell'EDPB, tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenuto conto della complessità della questione,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1 SINTESI DEI FATTI

1. Conformemente alla procedura di cooperazione di cui al WP263 rev.01, il progetto di norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento di Vertiv S.r.l e le entità del gruppo (di seguito "**gruppo Vertiv**") è stato esaminato dall'autorità di controllo italiana in qualità di autorità di controllo capofila.
2. Il 17 marzo 2023 l'autorità di controllo capofila ha presentato il suo progetto di decisione sul progetto di norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento del gruppo Vertiv, chiedendo un parere dell'EDPB ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), GDPR. La decisione sulla completezza del fascicolo è stata adottata il 30 marzo 2023.

2 VALUTAZIONE

3. Il progetto di norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento del gruppo Vertiv riguarda il trattamento dei dati personali da parte dei membri del gruppo Vertiv giuridicamente vincolati dalle norme vincolanti d'impresa e si applica ai trasferimenti intragruppo di dati personali verso paesi terzi da parte di membri del gruppo Vertiv che agiscono in qualità di titolari del trattamento⁷.
4. Tra gli interessati figurano i dipendenti del gruppo Vertiv, i clienti (compresi i potenziali clienti), i candidati, gli utenti di siti web, le parti correlate, i familiari delle parti correlate e i fornitori⁸.
5. Il progetto di norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento del gruppo Vertiv è stato esaminato secondo le procedure stabilite dall'EDPB. Le autorità di controllo riunite in seno all'EDPB hanno concluso che il progetto di norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento del gruppo Vertiv contiene tutti gli elementi richiesti a norma dell'articolo 47 GDPR e del WP256 rev.01, conformemente al progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila sottoposto al parere dell'EDPB. L'EDPB non nutre pertanto preoccupazioni che debbano essere affrontate.

⁶ Tale parere è stato espresso dal Gruppo di lavoro articolo 29 nel documento di lavoro che istituisce un quadro per la struttura delle norme vincolanti d'impresa, adottato il 24 giugno 2008, WP154.

⁷ Norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento Vertiv, sezione 3.

⁸ Norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento Vertiv, sezione 3.1

3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

6. Tenendo conto di quanto precede e degli impegni che i membri del gruppo assumeranno firmando l'accordo intragruppo allegato alle norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento, l'EDPB ritiene che il progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila possa essere adottato così com'è, poiché il progetto di norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento del gruppo Vertiv contiene garanzie adeguate per garantire che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR non sia compromesso quando i dati personali sono trasferiti ai membri del gruppo aventi sede in paesi terzi e da essi trattati. L'EDPB ricorda che l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa da parte dell'autorità di controllo capofila non comporta l'approvazione di trasferimenti specifici di dati personali da effettuare sulla base di tali norme. Di conseguenza, l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa non può essere interpretata come l'approvazione di trasferimenti verso paesi terzi inclusi nelle norme vincolanti d'impresa per i quali non può essere garantito un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'UE.
7. Infine, l'EDPB rammenta anche le disposizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera k), GDPR e al WP256 rev.01 che stabiliscono le condizioni alle quali il richiedente può modificare o aggiornare le norme vincolanti d'impresa, compresi gli aggiornamenti dell'elenco dei membri del gruppo cui si applicano le norme vincolanti d'impresa.

4 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

8. Il presente parere è destinato all'autorità di controllo capofila e sarà reso pubblico a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), GDPR.
9. A norma dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, GDPR, l'autorità di controllo capofila comunica al presidente la sua risposta al presente parere entro due settimane dal ricevimento del parere.
10. A norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), GDPR, l'autorità di controllo capofila comunica la decisione finale all'EDPB affinché sia inserita nel registro delle decisioni che sono state oggetto del meccanismo di coerenza.

Per il Comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)